



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore: PIERONI SANDRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3659 - Data adozione: 27/03/2017

Oggetto: PSR 2014-2020 - Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" - sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" - Modifica al decreto n. 548/2017

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/03/2017

Numero interno di proposta: 2017AD004324

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTI i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;

Vista la delibera di G.R. n.848 del 6 settembre 2016: “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 2.1 del programma approvato dalla Commissione europea ” approvazione avvenuta con decisione del 3.8.2016 C(2016) 5174;

Vista la delibera di G.R. n. 216 del 22 marzo 2016: “Reg. UE 1305/2013 “Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-2020” - Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali";

Vista la delibera di G.R. n. 225 del 14 marzo 2017: “Reg. UE 1305/2013 Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-2020 - Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" – Modifica delibera di GR n.216/2016;

Visto il decreto n. 548/2017: “PSR 2014-2020 – Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”-sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" – Modifica decreto n. 10619/2016” che approvati i bandi relativi alla tipologia di operazione:

- A) Tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica";
- B) Tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici";
- C) Tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali";
- D) Tipo di operazione e 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione”;

e che stabilisce al 31 marzo 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto;

Vista la lettera del 16 marzo 2017 prot. n. 142842, pervenuta dalle Organizzazioni Professionali Agricole con la quale si richiede una proroga alla presentazione delle domande di aiuto, giustificata dalla novità di alcuni impegni previsti e dalle problematiche di compilazione delle domande e dei relativi piani colturali ad esse collegati;

Ritenuto opportuno accogliere quanto richiesto prevedendo uno spostamento dei termini per la presentazione delle domande di aiuto;

Vista inoltre la necessità di modificare i contenuti dei bandi tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla decisione 4/2016 e recepite dalla delibera di G.R. n. 225/2017 relativamente ai reati in materia di lavoro;

Ritenuto inoltre opportuno, a seguito di approfondimenti fatti con l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) per i tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5, precisare che sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura principale;

Sentita l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

DECRETA

1. di posticipare, a modifica del Decreto dirigenziale n. 548/2017, al 10 Aprile 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per i tipi di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica", 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici", 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali" e 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali";
2. di sostituire la tabella del paragrafo "Fasi del procedimento prima annualità" di cui agli allegati A, B, C e D al suddetto decreto e relativi ai tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.5, con la seguente:

Presentazione delle domande di aiuto	Dal 1° Febbraio 2017 <i>al 10 Aprile 2017</i>
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di aiuto.
Presentazione della prima domanda di pagamento	Entro il 15 maggio 2018
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di pagamento annualità 2018

3. di integrare il par. 2 "Condizioni di ammissibilità - Beneficiari" degli Allegati A, B, C e D al Decreto dirigenziale 548/2017 relativi ai tipi di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica", 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici", 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali" e 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione", con il seguente periodo:

"Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).”

4. di integrare il par. 5 “Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipi di operazione” degli allegati A, B, C e D al Decreto dirigenziale 548/2017 relativi rispettivamente ai tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.5, con il seguente periodo:
“Ai sensi della Decisione n. 4 del 27/10/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 Condizioni di ammissibilità o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.”;
5. di integrare il par. 5 “Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipi di operazione” degli allegati A, B e D relativi rispettivamente ai tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5, con il seguente periodo: *“Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura principale”.*

Il Dirigente

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE